

STATUTO

Art.1 Denominazione

Per iniziativa degli Ordini Degli Architetti di Chieti e Pescara è costituita ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del Codice Civile una Fondazione denominata "Fondazione centro studi e ricerche professione architetto, area metropolitana Pescara-Chieti organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)".

Art. 2 Sede legale

La Fondazione ha sede legale in Chieti, corso Maruccino, 120 e sede amministrativa in Pescara, Via delle Caserme.

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire nell'ambito della Regione Abruzzo uffici e dipendenze.

Art.3 Scopi e finalità

In armonia con la con la declaratoria contenuta nella Direttiva CEE del 10 giugno 1985 la Fondazione affiancando gli Ordini degli Architetti di Chieti e Pescara ha come scopo la valorizzazione nell'ambito della Regione Abruzzo della disciplina dell'architettura e della professione di architetto mediante:

- a) l'organizzazione di corsi di aggiornamento istituzionali su delega degli Ordini professionali o di Università e di corsi di formazione, qualificazione, perfezionamento e di specializzazione di interesse della categoria;
- b) la promozione, lo svolgimento e la divulgazione di studi e di ricerche sulle dinamiche di trasformazione dell'edilizia e del territorio;
- c) l'organizzazione e la partecipazione al confronto pubblico, attraverso le forme opportune sui contenuti delle problematiche relative all'architettura ed alla professione di architetto (seminari, mostre, dibattiti, convegni e simili)
- d) la raccolta, il coordinamento, la comparazione, la pubblicazione delle informazioni e degli studi concernenti l'attività relativa a settori di interesse degli architetti;
- e) la promozione, la difesa e l'adeguamento della figura professionale dell'architetto alla scala europea,
- f) la riqualificazione delle specifiche competenze professionali e l'osservatorio permanente dei nuovi ruoli e servizi che caratterizzano l'attività propria dell'architetto,
- g) la realizzazione di interventi che costituiscono le condizioni per attivare la certificazione di qualità connesse con l'esercizio della professione.

Sono comunque vietate attività diverse da quelle istituzionali sopraindicate, fatta sola eccezione per quelle ad esse connesse o strumentali.

La Fondazione potrà compiere tutte le operazioni e tutti gli atti che i suoi organi, secondo le rispettive competenze, riterranno opportuni ed utili per il raggiungimento delle sopra indicate finalità, osservate in ogni caso le disposizioni di legge.

La Fondazione non ha fini di lucro. È apolitica e aconfessionale; ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse o per l'incremento del patrimonio.

E' inoltre fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale, durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge statuto e regolamento fanno parte della medesima struttura.

Art. 4 Durata

La durata della fondazione è illimitata.

Art.5 Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle somme conferite, nell'atto della costituzione, dagli Ordini degli Architetti di Chieti e Pescara e potrà essere incrementato con beni che potranno pervenire a qualsiasi titolo alla Fondazione da Enti Pubblici o privati e da persone fisiche.
2. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi e delle sue finalità, oltre che con il patrimonio, con i contributi, le erogazioni e le sovvenzioni che ad essa perverranno dai fondatori o da terzi a titolo generico o per la realizzazione di specifiche attività, manifestazioni o iniziative.

Consiglio di Amministrazione

Art.6 composizioni e cariche

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove membri nominati dai Consigli degli Ordini degli Architetti di Chieti e Pescara in numero proporzionale agli iscritti di ciascun Ordine e scelti tra coloro che, per la loro attività o formazione culturale, risultino rispondenti alle finalità della Fondazione e siano rappresentativi delle aree territoriali delle Province di Chieti e Pescara.
2. Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi membri un Presidente ed un Vice-presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
3. Il consiglio potrà delegare parte delle proprie funzioni ad uno o più dei suoi membri.
4. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni, resta comunque in carica per la gestione ordinaria fino a quando non sarà stato provveduto ad eleggere il nuovo Consiglio a norma del presente Statuto.
5. L'attività della Fondazione è regolata dal presente Statuto e dal regolamento esecutivo dal Consiglio di Amministrazione.

Art.7 Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nessuno eccettuato od escluso.

In particolare:

- a) determina le linee generali di gestione e di sviluppo della Fondazione;
 - b) entro tre mesi dal termine di ogni anno solare, presenta ai fondatori il bilancio consuntivo ed una relazione sulle attività svolte dalla Fondazione, nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso, anch'esso corredato da una relazione sulle attività che si intendono svolgere, i suddetti bilanci dovranno essere accompagnati da una relazione del Collegio dei Revisori dei Conti (qualora istituito secondo le norme del presente statuto);
 - c) può avvalersi di consulenti e collaboratori esterni per settori specifici di attività stabilendo, all'atto della nomina le funzioni da espletare, la durata dell'incarico e il compenso;
 - d) richiede ai fondatori la designazione degli amministratori da sostituire in caso di dimissioni o decadenza;
 - e) potrà nominare un Comitato Scientifico con funzioni consultive che dura in carica come il Consiglio di Amministrazione; il Comitato Scientifico sarà costituito da esperti in numero non inferiore a tre e non superiore a dieci ed eleggerà tra i suoi membro un coordinatore.
2. La rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente o in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente
 3. Gli Amministratori con delega hanno la rappresentanza della Fondazione per l'esercizio dei poteri loro delegati.

Art. 8 Regolamento attuativo

Il Regolamento attuativo dovrà contenere le norme di specificazione dei seguenti argomenti:

1. modalità operative delle attività
2. divisione in settori operativi

3. costituzione comitati esecutivi responsabili (scientifico, operativo)
4. ufficio di direzione
5. obbligo di valutare congiuntamente tra i Consigli degli Ordini degli Architetti di Chieti e Pescara ed il Consiglio di Amministrazione della Fondazione il programma annuale delle attività entro il mese di gennaio di ogni anno.
6. Obbligo di approvare da parte del Consiglio di Amministrazione entro la data di approvazione del bilancio preventivo annuale un programma annuale delle attività unitamente al bilancio economico preventivo e consuntivo.

Art.9 Convocazione delle riunioni

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, almeno una volta ogni bimestre oppure, senza indugio, quando venga richiesto da almeno tre dei suoi membri o dal Collegio dei Revisori dei Conti (qualora istituito secondo le norme del presente statuto) con l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.
2. L'avviso di convocazione deve essere inoltrato, anche dai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (qualora istituito secondo le norme del presente statuto), mediante lettera raccomandata oppure a mezzo telefax a chi ne abbia fatta richiesta scritta, da spedire almeno sette giorni prima della data di riunione. Nei casi di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata con telegramma o telefax o avviso recapitato a mano da spedire almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.
3. Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare.
4. La riunione è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Di ogni riunione deve redigersi il verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal segretario dovrà essere trascritto su un apposito libro tenuto a cura del Segretario.

Art.10 Decadenza e revoca

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha diritto in qualsiasi momento di chiedere agli Ordini degli Architetti di Chieti e Pescara la revoca della nomina di uno o più consiglieri di amministrazione della Fondazione stessa qualora insorgano motivi di indennità o incompatibilità con la comunicazione di revoca, gli Ordini degli Architetti di Chieti e Pescara dovranno designare i nuovi amministratori a pena di inefficacia della revoca stessa.
2. Il Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio dei revisori dei Conti (qualora istituito secondo le norme del presente statuto), dichiarerà decaduti quei membri che risulteranno assenti ingiustificati per tre sedute consecutive del Consiglio stesso, oppure per cinque sedute anche non consecutive nel corso di un anno solare.
3. Gli amministratori nominati in sostituzione di quelli decaduti, revocati o dimissionari scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Collegio dei Revisori dei Conti

Art.11 Nomina e attribuzioni

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti sarà istituito allorquando il bilancio consolidato della Fondazione dovesse superare i 500.000 (cinquecentomila) ECU (968.135.000 lire).
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due supplenti.
3. I Consigli degli Ordini degli Architetti di Chieti e Pescara, nel momento in cui si verifichino le condizioni di cui al primo comma del presente articolo e, di seguito, in occasione della nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, provvederanno alla nomina di tre Revisori dei Conti effettivi e due supplenti, indicando il Presidente del Collegio; tutti dovranno essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

4. Il Collegio dei Revisori dei Conti :

- a) controlla che la Fondazione operi nel rispetto della legge e del presente Statuto,
- b) verifica una volta ogni trimestre la consistenza delle disponibilità finanziarie e dei valori e la regolare tenuta della contabilità,
- c) riferisce dell'attività svolta nella relazione sui bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal Consiglio di Amministrazione.

5. L'esito dei controlli trimestrali deve farsi risultare da verbale trascritto su un libro da conservare a cura del Segretario del Consiglio di Amministrazione.

6. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione, resta comunque in carica fino a quando non sia stato provveduto ad eleggere il nuovo Collegio a norma del presente Statuto.

<i>Scioglimento della Fondazione – Rinvio</i>
--

Art.12 Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento della Fondazione dovrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione qualora ne facciano richiesta i Consigli degli Ordini degli Architetti di Chieti e Pescara, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art.27 del Codice Civile.

Ultimata la liquidazione, la Fondazione ha l'obbligo di devolvere, eventuali residui patrimoniali ad altr organizzazioni non lucrative di utilità sociali o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione disposta dalla legge.

Art.13 Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le leggi vigenti in materia di fondazioni ivi compreso il Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460.